

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-146 del 11/01/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società L'INEDITO SRL per l'impianto destinato ad attività di lavorazione, affumicatura e confezionamento prodotti ittici, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via O. Serra n. 8.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-139 del 11/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno undici GENNAIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **L'INEDITO SRL** per l'impianto destinato ad attività di lavorazione, affumicatura e confezionamento prodotti ittici, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via O. Serra n. 8.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **L'INEDITO SRL** (C.F. 01910151206 e P. IVA 01910151206) per l'impianto destinato ad attività di lavorazione, affumicatura e confezionamento prodotti ittici, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via O. Serra n. 8, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-3252 del 28/06/2022, con scadenza di validità in data 24/08/2037, e rilasciato dal SUAP del Comune di Calderara di Reno con provvedimento prot. n. 24811 del 25/08/2022, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue industriali** {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-3252 del 28/06/2022, con scadenza di validità in data 24/08/2037 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Calderara di Reno di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
6. Obbliga la società **L'INEDITO SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **L'INEDITO SRL** (C.F. 01910151206 e P. IVA 01910151206) con sede legale in Comune di

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Calderara di Reno (BO), via O. Serra n. 8, per l'impianto sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via O. Serra n. 8, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 10/10/2023 (Prot. n. 30244) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, in seguito alla richiesta di implementazione e miglioramento della depurazione dei reflui), con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 32999 del 07/11/2023 (pratica SUAP n. 30244/2023), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/11/2023 al PG/2023/188786 e confluito nella **Pratica SINADOC 39046/2023**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 112153 del 18/12/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/12/2023 al PG/2023/214711, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 224 del 04/01/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/01/2024 al PG/2024/3360, ha trasmesso nulla osta ambientale ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
 - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 0,00, in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione alle emissioni.
 - Allegato C - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
 - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 11/01/2024

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹
(*determina firmata digitalmente*)¹²

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2021-126 del 14/12/2021 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto L'INEDITO SRL
Comune di Calderara di Reno (BO), via Serra n. 8

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico S1 nella pubblica fognatura di via Serra (afferente al depuratore comunale di Calderara di Reno) classificato dal Comune di Calderara di Reno (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue industriali” costituite dall’unione di:

- acque reflue industriali dal lavaggio delle apparecchiature e dei locali adibiti alle lavorazioni, trattati impianto chimico-fisico di flottazione con aria disciolta e successivo impianto di depurazione biologico ad ossidazione, nonché dalla rigenerazione delle resine di due addolcitori, identificati come scarichi industriali parziali **S2A** (a servizio della centrale termica) e **S2B** (a servizio dell’acqua utilizzata negli uffici) per i quali e’ concessa deroga relativamente al parametro cloruri, con valore limite fissato a 10.000 mg/l;
- acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell’attività, preventivamente trattate con fosse imhoff;
- acque meteoriche non contaminate di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalla medesima attività;
- acque di condensa delle caldaie, preventivamente trattate con apposito neutralizzatore.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Calderara di Reno, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque (Prot. n. 112153 del 18/12/2023), con nulla osta ambientale all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 224 del 04/01/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 10/01/2024 al PG/2024/3360). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:


- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 10160/2017 e n. 27001/2021).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 07/11/2023 al PG/2023/188786).
- Elaborato "4_descrizione ciclo produttivo.pdf" (agli atti di ARPAE in data 07/11/2023 al PG/2023/188786).
- Elaborato "11_scheda a - all_4- schema fogne.pdf" (agli atti di ARPAE in data 07/11/2023 al PG/2023/188786).

Pratica Sinadoc 39046/2024

Documento redatto in data 11/01/2024



Città di Calderara di Reno

**Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio**

Via Garibaldi 2/G
 comune.calderara@cert.provincia.bo.it
 www.comune.calderaradireno.bo.it
 C.F.00543810378–P.I.00514221209
 40012 Calderara di Reno
ufficio.tecnico@comune.calderaradireno.bo.it

Prot. n.	2024/0000224		
Tit.	06.09.02	Fasc.	2023/28
Rif. Prot.	n.	2023/30244	
S.U.A.P.	30244/2023		

Calderara di Reno, 04/01/2024

Spett.le
 A.R.P.A.E – AACM
 Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente
 Energia Emilia-Romagna
 Area Autorizzazioni e Concessioni
 Metropolitana
aoobo@cert.arpa.emr.it

e p.c.
 Servizio SUAP-Commercio
 Sonia Staiano
sonia.staiano@comune.calderaradireno.bo.it

OGGETTO: Procedimento S.U.A.P. 30244/2023 - Richiesta di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarico acque reflue – presentata dalla Ditta “L’INEDITO SRL” con P.I. 0191015206, per attività di lavorazione prodotti ittici, affumicatura e confezionamento, sita in via O. Serra 8 a Calderara di Reno (BO)
NULLA OSTA AMBIENTALE

Visto il procedimento S.U.A.P. citato in oggetto avviato dalla ditta “L’INEDITO SRL” con P.I. 0191015206, ai fini del rilascio di modifica sostanziale di autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarichi acque reflue, per attività di lavorazione prodotti ittici, affumicatura e confezionamento, sita in via O. Serra 8 a Calderara di Reno (BO);

visto il parere idraulico favorevole con raccomandazioni espresso dal Consorzio della Bonifica Renana in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela dei canali consortili, pervenuto in data 04/12/2023 con prot. gen. 35571;

visto il parere favorevole con prescrizioni e indicazioni, espresso da HERA S.p.A.- Direzione Acqua, in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica in merito alla richiesta di modifica sostanziale di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), delle acque reflue meteoriche non contaminate provenienti dai pluviali delle coperture e dalle caditoie delle aree esterne e dei reflui industriali provenienti dal lavaggio delle apparecchiature e dei locali adibiti alle lavorazioni, pervenuto in data 18/12/2023 al prot. gen. 36834;

richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, “Norme in materia ambientale”;

visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10”;

vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;

richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall’Assemblea di ATO5 e successivamente in data 28/05/2008;

SI ESPRIME NULLA OSTA AMBIENTALE

MATRICE SCARICHI: alla ditta “L’INEDITO SRL” con P.I. 01910151206, per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (servizi igienici), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, delle acque industriali e delle acque meteoriche, così come definite dall’art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, rispettando quanto indicato dalla Ditta richiedente nella domanda di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale e negli elaborati grafici allegati alla pratica, nonché quanto indicato nel parere di HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (prot. gen. 36834 del 18/12/2023) e dal parere del Consorzio della Bonifica Renana in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela dei canali consortili (prot. gen. 35571 del 04/12/2023).

Si avverte che:

- il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa, come individuato nella planimetria agli atti e per le tipologie di acque reflue sopra indicate, per cui eventuali altri scarichi o modificazione agli scarichi esistenti o al sistema di convogliamento delle acque reflue, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Dovrà essere precisato nell’autorizzazione che l’inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta, determineranno l’applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal Titolo V Capo I e II della Parte Terza, Sezione II del D.Lgs. 152/2006 più volte richiamato e che, ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell’art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero, in caso di reiterate violazioni, che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente.

Dovrà essere precisato inoltre che l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Distinti saluti

**Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio
Responsabile Servizio Sostenibilità Ambientale-SUAP Commercio
Dott.ssa Geol. Barbara Giulietti**

(documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.
"Codice dell'Amministrazione Digitale")

Referenti per l'istruttoria:

Rag. Sonia Staiano
051/6461263
sonia.staiano@comune.calderaradireno.bo.it

Ing. Chiara Alberghini
051/6461203
chiara.alberghini@comune.calderaradireno.bo.it



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 18 dicembre 2023
Prot. n. 0112153/23

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/EG

ns. rif. Hera spa Data prot.: **08/11/2023** Num. prot.: **99402**
PA&S 80/2023

Oggetto: Procedimento S.U.A.P. 30244/2023 - Richiesta modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarichi acque reflue, per attività di lavorazione prodotti ittici, sita in via Serra 8 a Calderara di Reno (BO).
S.U.A.P. 2023/0032999

In merito alla richiesta di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Alberto Alberti codice fiscale LBRLRT42P01A944V in qualità di legale rappresentante della ditta "L'INEDITO SRL" C.F./P. IVA 01910151206, con sede legale e stabilimento produttivo in Calderara di Reno (BO) Loc. Lippo di Calderara via O.Serra n°8, esercente l'attività di lavorazione, affumicatura e confezionamento di prodotti ittici.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- a seguito di modifiche delle attività dell'azienda, la lavorazione di prodotti ittici è aumentata e che tale aumento di prodotto lavorato ha comportato un aumento della quantità di acqua utilizzata nelle varie fasi produttive;
- da una verifica delle caratteristiche qualitative del nuovo assetto operativo è emersa la presenza di una quantità/qualità significativa di refluo rispetto a quanto in precedenza prodotto;
- è stato deciso di installare a monte dell'attuale impianto di depurazione di tipo biologico a massa sospesa, un trattamento chimico-fisico di flottazione ad aria disciolta;
- tale trattamento chimico prevede il dosaggio di agenti chimici per la regolazione del pH, di un agente flocculante e di un polielettrolita;
- la nuova vasca di reazione sarà posizionata fuori terra, così come la vasca di stoccaggio dei fanghi di risulta del trattamento chimico fisico;
- impianto sarà inoltre controllabile da remoto e con allarme telefonico, che in caso di malfunzionamento.

Restano invariate le condizioni riportate nel precedente parere emesso con prot. Hera Spa n° 26316 del 17/03/2022 che è parte del vigente atto autorizzativo che di seguito viene riportato:

- ✓ sono presenti, inoltre, due scarichi classificabili come industriali originati dalla rigenerazione di due scambiatori a resine, definibili come:

Spett.li:
CITTA' DI CALDERARA DI RENO
Settore Governo e Sviluppo del territorio
Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti
Piazza Marconi, 7
40012 CALDERARA DI RENO BO
PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it

e p.c.:
ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

- **S2A** a servizio della centrale termica e con un ciclo di trattamento di 20 m³
 - **S2B** a servizio dell'acqua utilizzata negli uffici e con un ciclo di 4 m³
- entrambi recapitano nella rete interna delle acque domestiche e sono campionabili dal tubo di mandata in gomma;
- ✓ il proponente l'istanza fa richiesta di deroga per quanto attiene al parametro cloruri relativamente ai due scarichi parziali S2A e S2B con un valore limite previsto di 10000 mg/l;
 - ✓ sono inoltre presenti due caldaie da 34kW e da 24kW, la prima è a servizio della centrale termica e l'altra riscalda un appartamento posto al piano superiore, le loro acque di condensa prima dello scarico nella rete interna delle acque bianche subiscono un trattamento con apposito neutralizzatore;
 - ✓ i reflui industriali, prima dello scarico in pubblica fognatura (**S1**), passano in un misuratore di portata e in un pozzetto d'ispezione che raccoglie anche i reflui domestici e meteorici;
 - ✓ le acque meteoriche non contaminate provengono dai pluviali delle coperture e dalle caditoie del piazzale esterno, adibito alle normali operazioni di carico scarico delle merci;
 - ✓ le acque reflue domestiche provengono dai bagni e dai servizi e prima dello scarico sono trattate in vasca Imhoff;
 - ✓ la ditta dichiara che nello stabilimento non si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze indicate nella tabella 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/06 e le "sostanze pericolose diverse" di cui all'allegato 2 della Deliberazione di Giunta Regionale n.1053/2003.
 - ✓ lo scarico **S1** recapita in un ramo della pubblica fognatura mista posta a lato dello stabilimento che si immette nella pubblica fognatura di via Serra per afferire al depuratore di Calderara di Reno - Capoluogo.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le acque:**
 - **reflue domestiche (servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **meteoriche non contaminate provenienti dal dilavamento dei pluviali e delle caditoie delle aree esterne;**
 - **reflue industriali dal lavaggio delle apparecchiature e dei locali adibiti alle lavorazioni trattati, così come gli scarichi industriali dalla rigenerazione delle**

- resine sopra identificati che recapitano nella rete interna delle acque domestiche;
- le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
 - è concessa la deroga relativamente al parametro cloruri per gli scarichi industriali parziali S2A e S2B, con un valore limite fissato a 10.000 mg/l;
 - le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;
 - i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali dovranno consentire:
 - il posizionamento del campionatore automatico;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
 - i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
 - i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
 - adozione di tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
 - Se non l'ha già fatto la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
 - il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

**Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.
Ogni modificazione che si intenda apportare:**

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è Ermes Guzzinati, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 0547388435, indirizzo di posta elettronica: ermes.guzzinatii@gruppohera.it.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(Firmato digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto L'INEDITO SRL
Comune di Calderara di Reno (BO), via O. Serra n. 8

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione prodotti ittici, affumicatura e confezionamento svolta dalla società L'INEDITO Srl nello stabilimento posto in comune di Calderara di Reno, via O. Serra n° 8, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società L'INEDITO Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E1 - E3

PROVENIENZA: SALA AFFUMICATURA

- Nelle fasi di stoccaggio le materie prime i prodotti grezzi e gli intermedi di lavorazione devono essere raccolti e sistemati in contenitori e/o in locali chiusi di norma refrigerati.
- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di carico, scarico, triturazione, macinazione pesce ed altri prodotti marini devono essere captati e convogliati in atmosfera oltre il colmo dell'edificio
- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di affumicamento, essiccazione e cottura di pesce e di altri prodotti marini devono essere captati e convogliati in atmosfera oltre il colmo dell'edificio
- Gli impianti di trattamento devono essere sistemati in locali chiusi dotati di un idoneo sistema di ventilazione e condizionamento
- Qualora durante l'esercizio dell'impianto si determinassero episodi di esalazioni maleodoranti non ascrivibili ad imprevedibili episodi di malfunzionamento o anomalie impiantistiche o gestionali, potranno essere richiesti approfondimenti e/o interventi impiantistici finalizzati al trattamento e abbattimento delle sostanze odorigene.

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: LAVACARRELLI

Portata massima	1400 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CALDAIA ACQUA CALDA PER CICLO PRODUTTIVO - 24 KW

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: BRUCIATORE SALA AFFUMICATURA - 60 KW

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06; pertanto trattasi di attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

EMISSIONI E6

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO USO CIVILE - 24 KW

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili e produttivi pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, conformemente a quanto indicato dal DLgs. n. 152/2006, dovranno essere utilizzati metodi di campionamento e analisi prescritti dalle norme tecniche CEN o altre pertinenti norme tecniche nazionali, norme ISO o altre norme internazionali e nazionali:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008
- UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) per la determinazione della portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione;
- Metodo UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline;
- Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico) - Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1 per la determinazione dell'acido fosforico, fosfati e suoi composti inorganici espressi come H₃PO₄;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI EN 15259:2008. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente alla norma UNI EN 15259:2008, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E5 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 31/12/2022 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI EN 15259:2008; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società L'INEDITO Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, la periodicità annuale per il punto di emissione E5.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta L'INEDITO Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di AUA agli atti di ARPAE in data 28/09/2021 al PG/2021/149114.
- Documentazione Tecnica allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 07/11/2023 al PG/2023/188786).

Pratica Sinadoc 39046/2024

Documento redatto in data 11/01/2024

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto L'INEDITO SRL

Comune di Calderara di Reno (BO), via O. Serra n. 8

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la Valutazione Previsionale di impatto acustico presentata dalla società L'INEDITO SRL ai sensi della Legge 447/1995 e ss.mm.ii., che prevede il non superamento dei limiti previsti dalla normativa a condizione che si proceda alla installazione delle mitigazioni acustiche illustrate nella documentazione stessa, per l'attività di lavorazione, affumicatura e confezionamento prodotti ittici.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2021/161167 del 19/10/2021.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Calderara di Reno con nota Prot. n. 18251/2022 del 24/06/2022.

Prescrizioni

1. Si applica la seguente prescrizione acustica impartita dal Comune di Calderara di Reno, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2021/161167 del 19/10/2021, con nulla osta ambientale Prot. n. 18251/2022 del 24/06/2022, per la parte relativa alla matrice impatto acustico, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 27/06/2022 al PG/2022/105378, (già riportato come parte integrante dell'Allegato A scarichi del presente atto):
Vengano realizzate entro il 31/12/2022 le opportune opere di mitigazione acustica, così come indicato nella documentazione tecnica di riferimento sottoscritta dal tecnico competente in acustica in data 27/08/2021 (Valutazione Previsionale di Impatto Acustico).
Dell'avvenuta realizzazione dovrà essere data comunicazione al Comune di Calderara di Reno e ad ARPAE (AACM e APAM- Distretto Urbano-Montagna).
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel

rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.

3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 27/08/2021 dal sig. Marco Pincelli, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società L’INEDITO SRL relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 28/09/2021 al PG/2021/149114).
- Documentazione Tecnica allegata all’istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 07/11/2023 al PG/2023/188786).

Pratica Sinadoc 39046/2024

Documento redatto in data 11/01/2024

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.